ALLEGATO C condizioni contrattuali

SERVIZIO DI DI SUPPORTO TECNICO PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO EUROPEO "ODEON" - CUP H79D18000000007 - CIG. Z27249CF53

Art. 1 - Oggetto e termini temporali delle prestazioni
Oggetto del presente appalto è la realizzazione servizi

2.3.1 *Project's corporate image:*
elaborazione grafica e impaginazione *con qualità di stampa ad alta risoluzione di template da condividere in Google Drive per le "deliverables" e le presentazioni durante eventi e meeting di progetto secondo le istruzioni operative ed i contenuti forniti dal committente, con possibili adattamenti, e* ***conformemente alle regole del programma Interreg MED****, indicativamente:*

- *12 templates da predisporre, 1 poster e 2 depliants, in formato per il web e per la stampa ad alta risoluzione* ***entro il 30 settembre 2018****.*

Elaborazione contenuti e loro adattamento per post su social network e sito internet di progetto.
Supporto per l'elaborazione delle pagine del sito di progetto *su piattaforma Interreg MED con utilizzo del programma* ***TYPO3*** *e caricamento dati (aggiornamento pagine) su indicazione del committente (obiettivo messa online del sito all'interno della piattaforma Interreg MED* ***entro il 30 settembre 2018)****.*
Affiancamento *a personale camerale/****supporto*** *telefonico per caricamento e aggiornamento sito web di progetto (****fino al mese di maggio 2020****).*

2.3.3 *Newsletters Digital or written communication:*
elaborazione grafica e impaginazione *con qualità di stampa ad alta risoluzione di almeno 6 newsletter secondo le istruzioni operative ed i contenuti forniti dal committente, con possibili adattamenti, e conformemente alle regole del programma Interreg MED (****indicativamente una ogni 6 mesi fino ad maggio 2020****).*

Il servizio avrà durata dalla stipula del documento in Mepa fino al mese di maggio 2020.

Il fornitore si relazionerà con il con il Communication Manager del progetto "Odeon" e con il responsabile dell'Ufficio progetti speciali e comunitari.

79342000-3 – Servizi di Marketing, Comunicazione, Pubblicità, Ricerche di Mercato
79341400-0 Servizi di campagne pubblicitarie
79341100-7 Servizi di consulenza pubblicitaria
92400000– Monitoraggio Social Media

Art. 2 - Fatturazione e pagamenti
Il pagamento è previsto sulla base dello stato di realizzazione dei servizi richiesti, previa verifica di regolare esecuzione da parte della Camera di Commercio. Il pagamento dei corrispettivi avverrà per i servizi svolti dietro presentazione di regolari fatture tra i 30 e 60 gg dalla data di ricezione, a seguito di esito positivo della verifica di regolare esecuzione dei servizi resi/realizzati e dei controlli sul fornitore previsti dalla normativa vigente.

I pagamenti saranno effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, che il fornitore comunicherà alla Camera di Commercio di Padova ai sensi della L. 136/2010.

Denominazione Ente: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Padova
Sede legale: Piazza dell'Insurrezione XXVIII aprile 1945, civ. 1/A - 35137 Padova
Codice Univoco Ufficio: UFLIK4
Nome ufficio: Provveditorato e sviluppo informatico

Qualora l'impresa abbia alle proprie dipendenze lavoratori dipendenti in concomitanza con l'emissione delle fatture dovrà essere inviato alla Camera di Commercio di Padova, pena la mancata corresponsione del corrispettivo, attestazione, mediante autocertificazione, da parte dell'impresa di aver corrisposto al personale quanto dovuto a titolo di retribuzione, indennità ed emolumenti accessori. Le fatture saranno liquidate solo dopo la verifica dell'esito positivo del processo di controllo.
Il pagamento delle fatture relative al servizio, se superiori a € 10.000,00, sarà subordinato alla verifica di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.1.2008 in attuazione dell'art. 48-bis del dpr 602/73 introdotto dalla L. n. 286 del 24.11.2006 (inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu' cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno ad € 10.000,00).

Art. 3 - Tracciabilità flussi finanziari
A pena di nullità assoluta del presente contratto, l'impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. ed in particolare si impegna ad effettuare tutti i movimenti finanziari relativi al contratto in oggetto su un conto corrente bancario o postale dedicato, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, salvo quanto previsto al comma 3 dello stesso articolo. Ciascuno strumento di pagamento riporterà, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il CIG relativo al contratto in oggetto.
L'impresa affidataria DICHIARA
che gli estremi del/dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, al servizio prestato alla Camera di Commercio di Padova ai sensi del presente contratto, sono i seguenti:

CODICE IBAN _____

Intestatario del conto: _____

Che le persone delegate ad operare sugli stessi sono:

Cognome e Nome e codice fiscale _____

Cognome e Nome e codice fiscale _____

Si impegna altresì, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 7 della legge in parola, a comunicare alla Camera di Commercio di Padova, ogni modifica relativa ai dati comunicati. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto. La Camera di Commercio di Padova verifica che nei contratti sottoscritti da codesta impresa con eventuali subcontraenti per l'esecuzione del presente contratto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

Art. 4 - Penalità
In caso di mancata o parziale esecuzione del servizi, la Camera di Commercio di Padova procederà alla risoluzione del contratto senza alcun riconoscimento per l'eventuale lavoro effettuato dall'impresa, riservandosi la valutazione di richiesta di un importo a compensazione dei danni subiti sulla base dell'art.2043 del codice civile.
In caso di consegna od esecuzione oltre il termine fissato, verrà applicata una penale in misura giornaliera dell'uno per cento dell'ammontare netto contrattuale fino ad un massimo del 10% dello stesso, salvo comprovate cause di forza maggiore che l'impresa dovrà segnalare con apposita lettera, prima della scadenza del termine fissato. In mancanza di comunicazione, nessuna causa di forza maggiore può

essere addotta a giustificazione di eventuali ritardi.
La penalità potrà essere proporzionalmente ridotta ove la Camera di Commercio di Padova ritenga che adempimenti parziali avvenuti entro il termine siano accettabili.

Art. 5 - Recesso unilaterale
La Camera di Commercio di Padova si riserva la facoltà di recedere dal contratto a sua discrezione e in ogni momento, ai sensi dell'art. 1373 comma 2° del codice civile, con preavviso di almeno 2 (due) mesi decorrenti dalla data di ricezione, da parte dell'affidatario, della relativa comunicazione. In tale ipotesi, la Camera di Commercio di Padova resta obbligata al pagamento delle sole fatture emesse in relazione alle prestazioni effettivamente eseguite alla data in cui il recesso ha efficacia. L'affidatario non avrà altro a pretendere a qualunque titolo e in particolare per l'anticipato scioglimento del contratto. La Camera di Commercio di Padova potrà avvalersi, se del caso, del diritto di recesso nei modi e termini stabiliti dall'art. 1, c. 13, del D.L. n. 95 del 06/07/2012 "spending review" convertito dalla L. 135 del 07/08/2012.

Art. 6 - Risoluzione
Ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, si intende risolto di diritto il contratto in caso di:
- fallimento dell'affidatario
- non veridicità o venir meno degli impegni assunti dall'affidatario in sede di offerta
- inadempimento dell'affidatario rispetto alle prestazioni e agli obblighi contrattuali, che si protragga oltre il termine assegnato dalla Camera di Commercio di Padova per porre fine all'inadempimento, fermo restando l'applicazione delle penali previste
- cessione del contratto a terzi o subappalto non autorizzato
- frode o grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali
- inadempienza accertata o violazione di legge in merito a obblighi in materia di rapporto di lavoro del personale, inottemperanza alle norme sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie
- negli altri casi previsti dalla normativa pro-tempore vigente

La risoluzione si verifica di diritto mediante comunicazione unilaterale della Camera di Commercio di Padova all'affidatario senza che questi abbia nulla a pretendere, salvo il pagamento dei corrispettivi per le prestazioni di servizio regolarmente rese. A seguito della risoluzione del contratto, la Camera di Commercio di Padova si riserva il diritto di affidare ad altri il servizio in danno all'impresa inadempiente. In tutte le ipotesi di risoluzione sopra elencate la Camera di Commercio di Padova provvederà ad incamerare l'intero importo della cauzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito.
Costituisce altresì causa di risoluzione la violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento della Camera di Commercio e del Codice Generale di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 16.4.2013, n. 62

Art. 7 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
L'impresa affidataria del servizio, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di aver preso visione del codici di comportamento della Camera di Commercio e del Codice Generale di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 16.4.2013, n. 62, scaricabili dal sito camerale al link

Art. 8 - Oneri della sicurezza
L'affidamento del presente servizio rientra nei casi previsti dall'art. 26, comma 3 bis, del Dlgs. 81/2008 e pertanto, nel caso specifico, non sussiste l'obbligo di redazione del Duvri (art. 26 comma 3 Dlgs 81/2008), ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo. Gli oneri per la sicurezza derivante da interferenze, inclusi nell'importo complessivo del presente contratto, sono quantificati in € zero.

Art. 9 - Controversie relative all'esecuzione del contratto e loro risoluzione
Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere circa la validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto tramite un tentativo di conciliazione da svolgersi presso la Camera di Commercio di Vicenza. Nel caso in cui la controversia non venga risolta con la conciliazione, la stessa verrà definita da un arbitro unico nominato di comune accordo dalle parti o, in caso di disaccordo, dal Presidente della Camera arbitrale della Camera di Commercio di Vicenza. L'arbitrato sarà **rituale** e secondo diritto; si svolgerà secondo il Regolamento della Camera arbitrale della Camera di Commercio di Vicenza, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare.

Art. 10 - Spese contratto ed IVA CLAUSOLA MEPA
L'Impresa riconosce a suo carico tutte le spese - presenti e future - inerenti al contratto, compresa l'imposta di bollo ed esclusa l'IVA per la quale ha diritto di rivalsa a norma di legge.
Il documento di stipula Mepa è assoggettato all'imposta di bollo (attualmente € 16,00 ogni 4 facciate / 100 righe o frazione) che dovrà essere corrisposta dal contraente aggiudicatario. L'imposta sarà assolta tramite l'autorizzazione al bollo virtuale della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Padova n. 4307/2T del 04/04/1977 e l'importo esatto verrà calcolato e comunicato alla ditta aggiudicataria, e sarà trattenuto direttamente sulla prima fattura emessa a fronte del lavoro/servizio/fornitura aggiudicati."

Art. 11 - Riservatezza
L'impresa si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento del servizio, in conformità a quanto previsto dal Dlgs. 196/2003.

Art. 12 - Trattamento dei dati
I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita nell'ambito della presente procedura saranno utilizzati solo ed esclusivamente ai fini del procedimento in questione.
I dati personali sono raccolti ai sensi dell'art. 6 del GDPR 679/2016 e sono trattati secondo le finalità, nelle modalità e nei limiti riportati nell'informativa pubblicata nel sito istituzionale della Camera di Commercio di Padova alla pagina ***www.pd.camcom.it/privacy***.

Art. 13 - Disposizioni generali
Per tutto quanto non previsto nel presente atto valgono le norme delle Condizioni generali Mepa, del bando Servizi, della sottocategoria Servizi di Informazione, Comunicazione e marketing, le norme del Codice Civile.